



**Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Nola**

Determinazione n.° 28 /2022

OGGETTO: NUOVE MISURE IN TEMA DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID – 19 IN VIGORE DA MAGGIO 2022 AI SENSI DEL D.LGS 81/2008

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA F.F. ED IL DIRETTORE DELEGATO

Letta la circolare mdg DOG.29/04/2022.011218.U a firma del Capo Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia, datata al 29 aprile 2022;

rilevato che, in tale circolare, si osserva che, “.. in ragione della cessazione al 30 aprile'22 degli obblighi previsti, allo stato, dall' articolo 5 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 ed in attesa della conclusione dei lavori parlamentari di conversione del medesimo decreto, in data 28 aprile 2022 è stata sottoscritta l'ordinanza del Ministro della Salute—in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale — con la quale a partire dal 1° maggio fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione predetta e, comunque, non oltre il 15 giugno 2022 è stato esteso l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l'utilizzo dei mezzi di trasporto e per assistere a spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso. E' altresì previsto l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie per i lavoratori, gli utenti ed i visitatori di strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali” e si è raccomandato “.. in ogni caso... di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico”;

rilevato che, nella circolare che citata, si fa anche menzione della Circolare n. 1/2022 del Ministro per la pubblica amministrazione adottata per tutto il pubblico impiego ed al fine “... *di richiedere a ciascuna amministrazione di impartire necessarie indicazioni in materia, che tengano conto delle concrete condizioni dei luoghi di lavoro e delle modalità di svolgimento delle attività lavorative. La circolare, a titolo esemplificativo, individua una serie di casi di utilizzo raccomandato delle mascherine FFP2 (personale a contatto con il pubblico in assenza di barriere protettive, attività lavorative in stanze con presenza di più di due dipendenti, riunioni in presenza, accessi alle mense o altri luoghi comuni, negli ascensori, in presenza di sintomatologia o di vicinanza a lavoratori “fragili”)* ed una serie di cast di utilizzo non necessario”, invitando “... ciascuna amministrazione” ad “... *adottare le misure in concrete più aderenti alle esigenze di salute e di sicurezza dei luoghi di lavoro, tenendo conto dell'evoluzione del contesto epidemiologico nonché delle prescrizioni sanitarie eventualmente adottate, anche a livello locale, dalle competenti autorità*”;

rilevato che la circolare che si va compendiando, di conseguenza “...*invita ad adottare le misure organizzative che garantiscano l'osservanza delle raccomandazioni suddette, verificando le situazioni che possano essere ricondotte a quanto indicato nella circolare predetta*”, con specifico riguardo alla “ *ricognizione di tali situazioni e la verifica*”, in particolare, “... *dei fabbisogni di ulteriore acquisto dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, in ragione dell'individuazione delle tipologie di esigenze relative*” e ferma la riserva di “... *ulteriori indicazioni, anche in relazione alla cessazione ed alla variazione degli*

obblighi relativi al green pass in ragione dell'evoluzione dei lavori parlamentari di conversione del menzionato decreto-legge n. 24 del 2022";

rilevato che, quanto agli obblighi del datore di Lavoro (Misure generali di tutela – d.lgs. n. 81/08, art. 15), il datore di lavoro deve adottare, tra le altre, le seguenti principali misure generali di tutela: valutazione dei rischi; programmazione della prevenzione; eliminazione e/o riduzione dei rischi; controllo sanitario;

rilevato che, quanto agli obblighi del datore di lavoro e del dirigente (d.lgs. n. 81/08, art. 18), il datore di lavoro e il dirigente, in base alle attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono, tra le altre incombenze, nominare il medico competente; fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale; richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme; adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza; richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi; astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; aggiornare le misure di prevenzione;

ritenuto, per l'effetto, che a questo Capo dell'Ufficio, di concerto con il Direttore Delegato, compete l'adozione dei poteri propri al Capo dell'Ufficio con riguardo alla necessità di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso, pubblici o aperti al pubblico, ivi comprese le aule di udienza, tenendo conto delle concrete condizioni dei luoghi di lavoro e delle modalità di svolgimento delle attività lavorative degli uffici di Procura allocati a Reggio Orsini e al Plesso Università;

ritenuto che tale obbligo debba intendersi esteso non solo al Personale Amministrativo, di Magistratura Ordinaria e Onoraria, Personale di PG e LSU, facenti capo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, ma anche a tutti coloro che, in quanto destinati a venire a contatto, nelle condizioni suddette, con i citati lavoratori, possono incidere sulle esigenze di salute e di sicurezza dei luoghi di lavoro che si sono dinanzi rammentate ed alle quali presiede il datore di lavoro, tenendo conto dell'evoluzione del contesto epidemiologico;

DISPONGONO

a decorrere dal 1 maggio 2022 e fino al 15 giugno 2022 l'obbligatorietà dell'uso dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie (quantomeno dispositivi di protezione individuale - DPI - di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ossia mascherine chirurgiche, ferma la forte raccomandazione di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2) ai fini dell'accesso e della permanenza lavorative negli uffici di Procura allocati a Reggio Orsini e al Plesso Università e nei luoghi di lavoro e nelle situazioni di seguito specificate:

attività lavorativa a contatto con il pubblico;

prestazione lavorativa svolta in stanze in comune con uno o più lavoratori;

nel corso di riunioni in presenza;

in ogni caso di formazione di file;

in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie;

nell'ascensore;

nelle aule di udienza;

in ogni altro caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel medesimo ambiente, ivi comprese le zone di transito, laddove si verificano situazioni di affollamento che non consentono il mantenimento della distanza interpersonale (in particolare all'ufficio del casellario).

L'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie riguarda i magistrati professionali ed onorari (magistrati del pubblico ministero e VPO); il personale dipendente dell'amministrazione giudiziaria; militari e forze di polizia; i tirocinanti; i tecnici informatici e sistemisti; il personale tecnico convenzionato; tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso i suddetti uffici giudiziari, anche sulla base di contratti esterni; il personale delle ditte affidatarie dei servizi di pulizia,

manutenzione, ristorazione, intercettazione, ecc.; il pubblico, i visitatori, gli ospiti; i difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia; partecipanti a convegni, congressi et similia.

Sul fronte delle responsabilità datoriali, anche sulla base di quanto evidenziato dal Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), ai fini della tutela della salute dei lavoratori, si riafferma, altresì, l'obbligo di distanziamento interpersonale di almeno un metro, l'obbligo di astenersi dall'accesso negli Uffici di Procura in presenza di sintomi sospetti della patologia.

Con riguardo agli Uffici della Procura della Repubblica, sono abrogate le disposizioni in precedenza impartite in tema di controllo del green pass, salve le variazioni che si renderanno necessarie in ragione dell'evoluzione dei lavori parlamentari di conversione del decreto legge n. 24/2022.

Si comunichi:

- al Sig. Presidente della Corte di Appello di Napoli;
- al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli;
- al Sig. Presidente del Tribunale di Nola;
- a tutti magistrati ordinari ed onorari dell'ufficio;
- a tutto il personale amministrativo dell'ufficio: p.g.;
- al Sig. Comandante della Compagnia CC di Nola;
- al Sig. Dirigente della P.S. di Nola;
- al personale tecnico informatico-sistemistico;
- al personale tecnico convenzionato.

Si comunichi, altresì:

al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola ed ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati degli altri Uffici del Distretto.

Si comunichi per opportuna conoscenza:

- al Sig. Prefetto di Napoli;
- al Sig. Questore di Napoli;
- al Sig. Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri; -
- al Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza.

Si dia, infine, ex art. 5 co. 2 del D. Lgs. n 165/2001, informativa a R.S.U. e Organizzazioni sindacali.

Nola li 5 maggio '22

IL DIRETTORE DELEGATO

Silvana De Falco

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA F.F.

Arturo De Stefano